



SE IL RISCALDAMENTO GLOBALE ENTRA NEI TRIBUNALI

Si chiamano “litigi strategici”: si va davanti ai giudici non per dirimere un conflitto sociale o interindividuale, bensì per contribuire, con le proprie iniziative processuali, a una strategia di lotta contro il riscaldamento globale e i suoi effetti planetari. Si tratta di iniziative che si stanno moltiplicando nei diversi Paesi e che hanno lo scopo di costringere la politica ad agire in tempi molto più rapidi di quelli a cui è abituata. Perché di tempo non ne abbiamo.

MICHELE CARDUCCI

Premessa

Che cosa sia la giustizia climatica non è facile da definire, come inevitabilmente succede appena si evoca la parola giustizia. In estrema sintesi, il termine rinvia a due prospettive, riassumibili in altrettante qualificazioni formali: quella del Comitato economico e sociale europeo (Cese) e quella dell'International Bar Association (Iba).

La prima, elaborata da un organismo consultivo dell'Unione Europea, inquadra la giustizia climatica come questione etica e intergenerazionale e si basa sull'assunto che i cambiamenti climatici pongono problemi di equità di impatto, colpendo soprattutto i soggetti più vulnerabili e poveri, meno responsabili delle emissioni produttive di quell'impatto (Cese, 2018).

La seconda, espressa dall'organismo mondiale rappresentativo degli avvocati e degli studi legali, qualifica la giustizia climatica in termini di diritto di tutti (come individui, collettività e governi) a godere di un clima stabile, sicuro e salubre, azionabile nei tribunali al fine di condannare chi (attore pubblico o privato) non si assume le proprie responsabilità nei confronti del riscaldamento



globale o, peggio, aggrava il fenomeno danneggiando clima e ambiente (Iba, 2014).

Com'è facile intuire, si tratta di inquadramenti che si fronteggiano solo apparentemente. Infatti, la loro complementarità deriva da due fattori:

- dalla relazione strumentale, che intercorre tra il primo, identificativo del fine ultimo di giustizia, e il secondo, espressivo di uno dei modi legittimi per contribuire a raggiungerlo;
- dalla centralità, per entrambi, del ricorso alle scienze della Terra, in particolar modo alla termodinamica e alla biofisica, nella qualificazione pratica dei suoi contenuti.

In definitiva, la giustizia climatica è una questione di relazione tra genere umano e dinamiche del sistema terrestre, che investe e danneggia tutti, nonostante le differenti responsabilità di ciascuno (Cartin *et al.*, 2020). In questo, essa si differenzia dal paradigma teorico della giustizia ambientale, fondato sull'assunto che le disuguaglianze sociali orientino la disuguale distribuzione dei benefici e dei costi dello sfruttamento delle risorse naturali (Carducci, 2021). Il clima non è un bene da sfruttare con equa distribuzione di costi e benefici. Com'è stato recentemente ribadito (Tartaglia, 2020), la posta in gioco su di esso va ben oltre, perché attiene all'equilibrio termodinamico planetario, da cui dipendono le sorti dell'intera umanità. Di conseguenza, nell'ottica della giustizia climatica, l'imperativo etico dell'equità e della distribuzione è ribaltato nella successione logica e assiologica: senza giustizia *verso* il sistema climatico (che comunque include la specie umana), è impossibile qualsiasi giustizia *dentro* il genere umano, non viceversa. Con l'emergenza climatica, come si vedrà a breve, tale successione, oltre che logica e assiologica, è divenuta drammaticamente necessaria.

In ragione di questo scenario, il perseguimento della giustizia climatica nei tribunali è denominato "litigio strategico" (Kahl, Weller, 2021): si va davanti ai giudici non per dirimere un conflitto sociale o interindividuale, bensì per contribuire, con le proprie iniziative processuali, a una strategia di lotta contro il riscaldamento globale e i suoi effetti planetari; e lo si fa, utilizzando le scienze della Terra.

Ovviamente le modalità pratiche di esercizio di simili iniziative sono soggette alle regole giuridiche dei singoli Stati, incidendo altresì sull'efficacia delle condanne ottenute (Spada Jiménez, 2021).

In questa sede, però, non interessa il profilo tecnico-processuale, bensì quello esperienziale delle ragioni che inducono a perseguire



la via giudiziaria della giustizia climatica e il ruolo attribuito alla scienza nel tematizzarne i contenuti.

Il tribunale come spazio di regole “terze”

Perché si ricorre ai tribunali?

La risposta risiede in due constatazioni, entrambe di carattere formale.

In primo luogo, esistono numerose norme (il cui insieme forma il cosiddetto diritto climatico) che impongono obblighi espliciti di tutela della stabilità climatica del pianeta e questi obblighi coinvolgono diversi soggetti, sia pubblici – a partire dagli Stati – sia privati – come le grandi multinazionali. Di conseguenza, appare praticabile la citazione in tribunale di questi soggetti, chiedendo al giudice di verificare se essi stiano adempiendo o meno a tali obblighi.

In secondo luogo, nelle aule di giustizia vigono criteri formali di condotta, non richiesti per altri fori deliberativi. Si tratta fondamentalmente di sei principi: di terzietà del decisore (il giudice), e non solo di imparzialità; di non scusabilità, giacché i giudici devono comunque risolvere tutti i casi sottoposti alla loro attenzione; di organizzazione, nel senso che ruoli e facoltà dei soggetti, all'interno del procedimento giudiziale, sono previamente scanditi e delimitati nei tempi e nei modi; di onere della prova, dato che la discussione processuale è alimentata da un'euristica nutrita non da semplici opinioni soggettive, bensì da interpretazioni, argomentazioni, evidenze scientifiche e teorie verificabili; di giustificazione, in quanto qualsiasi decisione giudiziale richiede una motivazione esplicita, articolata, chiara e controllabile; di legalità e costituzionalità, poiché i contenuti della decisione devono riferirsi ad articoli della Costituzione, delle leggi e di altre fonti.

Un rigore così articolato non esiste all'interno delle azioni sia politiche sia aziendali, a proposito delle quali, non a caso, è stata evocata l'immagine del “bidone della spazzatura” (*Garbage Can Model*) (Cohen *et al.*, 1972): in esse, può entrare di tutto e fuoriuscire di tutto. I concetti stessi di discrezionalità pubblica e autonomia privata riflettono questa presa d'atto, presupponendo che il processo decisionale viva sempre di libertà nei compromessi sulla pluralità di opinioni, preferenze, scelte e interessi, indipendentemente dalle conoscenze scientifiche sulla realtà. Lì dove, poi, questi compromessi derivano dal pluralismo democratico, come avvie-



ne negli Stati costituzionali, il loro perseguimento non appare neppure discutibile, giacché coincidente con un valore etico-istituzionale, ritenuto non rinunciabile a favore della scienza.

*Le scienze della Terra
come “legge generale” della giustizia*

Proprio da quest’ultima considerazione hanno preso spunto le tesi sul «fallimento della democrazia» nel far fronte ai problemi climatici (Shearman, Smith, 2007), e lo speculare successo dei litigi strategici per cercare di porvi rimedio (Hilson, 2019). Si va dal giudice perché altrove le decisioni falliscono e perché solo dentro le regole del processo è possibile far valere l’importanza delle scienze della Terra rispetto al valore politico-istituzionale del compromesso.

Con le leggi della natura non si può negoziare. In particolare, non lo si può fare con la «legge generale del costo» (Tartaglia, 2020), secondo cui l’impiego di materia ed energia in qualsiasi attività umana comporta un aumento dei costi, in termini di risorse utilizzate e di dispersione, costantemente superiore ai vantaggi che quell’attività può offrire, compromettendo la stabilità del sistema climatico e smentendo la “leggenda politica” della crescita, sintetizzata dalla celebre massima di uno dei suoi ideatori, Robert Merton Solow: «Il mondo può andare avanti senza risorse naturali» (Solow, 1974).

Non tutti i litigi strategici sul clima fanno appello alla «legge generale del costo». In ogni modo, l’invocazione diventa ineludibile, proprio allorché si va in tribunale per smontare l’utilità pratica di un qualsiasi compromesso politico o aziendale sul clima.

Vediamo perché.

Innanzitutto, la «legge generale del costo» riscontra un suo fondamento normativo ed è quindi invocabile come vincolo giuridico, non solo scientifico, nei confronti di qualsiasi decisore. Lo si deduce dalle caratteristiche del tutto peculiari delle regole costitutive dell’intero sistema normativo riferito al cambiamento climatico (dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 1992, Unfccc, all’Accordo di Parigi del 2015 sino alle norme europee sui cosiddetti danni non significativi, come il Regolamento Ue n. 2020/852). Si tratta, infatti, di disposizioni: a contenuto speciale (in quanto riguardanti esclusivamente il problema del riscaldamento globale e non singoli, settoriali danni ambientali); a definizione vincolata



(nel senso di contenere qualificazioni sottratte alla libertà interpretativa dell'operatore giuridico); basate sulla scienza (ossia subordinate all'evoluzione delle conoscenze scientifiche sul sistema climatico); a vigenza universale con adempimento non sinallagmatico ma per vantaggio mondiale (essendo state ratificate dalla stragrande maggioranza degli Stati, per adempiervi in nome non di interessi reciproci o di benefici contrapposti, ma per dovere verso uno scopo comune); con obiettivi di "salvezza" planetaria (realizzare la stabilizzazione climatica della Terra, compromessa dall'azione umana, per salvare l'umanità e gli ecosistemi).

In pratica, il diritto climatico è un insieme di norme "salvifiche" per il pianeta e i suoi abitanti. È una caratteristica sconosciuta ad altri sistemi di norme. Il diritto climatico non si limita a regolare il rischio umano; pretende di eliminarlo per sempre (escludendo «qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico», si legge testualmente nell'art. 2 dell'Unfccc).

Il medesimo obiettivo "salvifico" è attribuito dal diritto climatico alle scienze della Terra. Anche questa è una caratteristica non riscontrabile in altri sistemi di norme. Infatti, il ruolo di queste scienze, oltre a essere richiesto come base dei contenuti delle regole giuridiche, è pure istituzionalizzato in un'apposita struttura intergovernativa: l'Ipcc, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Questo organismo non svolge direttamente attività di ricerca o di monitoraggio e raccolta dati¹. Il suo compito consiste nell'elaborare documenti periodici di valutazione e aggiornamento sullo stato delle conoscenze scientifiche sul sistema climatico. Inoltre, i contenuti di questi documenti sono sottoposti a procedure di revisione paritaria all'interno della comunità scientifica mondiale, per poi essere integrati dai cosiddetti "Sommari per i decisori politici", frutto di accordi con i rappresentanti dei governi. Di conseguenza, l'Ipcc svolge una funzione di doppia "anticipazione" (Beck, Mahony, 2017): da una parte, esso mette ordine nelle conoscenze scientifiche, da cui partire per l'applicazione delle fonti del diritto climatico, così "anticipando" il compito che qualsiasi decisore è tenuto comunque ad assumere (decidere e agire in base alla scienza); dall'altra, formalizza le condizioni di compromesso condivise dagli Stati, così "anticipando" i contenuti perseguibili dai singoli decisori (raggiungere compromessi politici o aziendali conformi a quelli globali dell'Ipcc) (De Pryck, 2021).

¹ Si veda il sito www.ipcc.ch.



Dunque, nel diritto climatico, il compromesso è contemplato, ma non è raggiunto per mera convergenza di opinioni o interessi, avulsi dalla scienza, né per astratta adesione al valore del pluralismo: esso è “anticipato” in sede di acquisizione periodica delle conoscenze scientifiche. In altre parole, consiste in un accordo scientifico-democratico, invece che democratico-scientifico (l'unico esistente a livello mondiale: Berg, Lidskog, 2018). Nel rispetto di questa scansione (prima la scienza, poi la politica) dovrà essere valutata la sua riproduzione in qualsiasi altra arena deliberativa, politica o aziendale che sia.

Un simile ordito è sconosciuto in altri ambiti di azione. Con esso, la discrezionalità pubblica e l'autonomia privata risultano condizionate e limitate, in nome della giustizia *verso* il sistema climatico e quindi *verso* l'umanità, per la “salvezza” comune.

Senza ingiustizia soggettiva

La funzione “salvifica” del diritto climatico è collegata anche a una specifica istanza morale: risponde a un «motivo di preoccupazione comune per il genere umano» (come si legge nel Preambolo dell'Unfccc).

La formula non è priva di conseguenze pratiche (Brunnée, 2012). Essa ci dimostra che il diritto climatico non è soltanto un diritto empiricamente “vero”, perché fondato sulle acquisizioni di “verità scientifica” riguardo alla realtà terrestre, ma anche ontologicamente “giusto” (Viola, 1991), perché proiettato a salvare il pianeta per un motivo di preoccupazione comune a tutto il genere umano. Il giudice non può ignorarlo: di fronte alle istanze di giustizia climatica sottoposte alla sua attenzione, sarà chiamato ad applicare norme che non producono alcun dilemma etico né tra le parti né con la sua coscienza, proprio perché radicate nella preoccupazione comune per l'altrettanto comune “salvezza” (delle parti, dei giudici, dei periti... del genere umano).

Viene così meno il problema della cosiddetta ingiustizia soggettiva, che potrebbe affliggere il giudice nel formulare la propria condanna verso chi non adempie agli obblighi di contrasto al cambiamento climatico.

Che cosa significhi ingiustizia soggettiva è facilmente comprensibile tracciando un'analogia con la pena di morte. Il diritto della pena di morte uccide: è *contra vitam*; il diritto climatico salva: è solo ed esclusivamente *pro vita*.



Negli Stati Uniti, la pena di morte è prevista dalle leggi di alcuni Stati ed è considerata costituzionale: il *contra vitam* è legale. In Europa, essa è vietata ed è incostituzionale. Inoltre, negli Stati Uniti si può essere condannati alla pena capitale anche in base a evidenze scientifiche errate, incomplete, non condivise e persino contraffatte (Aronson, Cole, 2009). La regola sulla pena di morte, quindi, non esprime né un diritto “vero” (dati gli interrogativi di rigore scientifico che solleva) né un diritto “giusto” (non coincidendo con una preoccupazione comune per la vita del genere umano). Esso inesorabilmente costringe il giudice a una pratica non necessariamente in linea con la sua coscienza. Che fare? Guido Calabresi, costituzionalista e giudice federale statunitense (Calabresi, 2014), ci ricorda che, in presenza di un diritto né “vero” né “giusto”, la mera invocazione della legalità (*dura lex, sed lex*) non risolve il problema, perché comunque è la sentenza che determina l’effetto non “vero” e non “giusto” (come la morte di un condannato innocente), non la legge (con la previsione astratta di quell’effetto). Dovrà pertanto, il giudice, argomentare non più in base al diritto, ma in base alla propria morale e alle proprie idee di giustizia? Ma non si scivolerebbe, in tale eventualità, nell’abuso di potere? Potrebbe cercare aiuto nella scienza? Ma quale scienza, visto che il diritto da applicare è comunque *contra vitam*?

In conclusione, un diritto non “vero” e non “giusto” abilita ad atti assiologicamente controversi e scientificamente nefasti: l’esatto contrario del diritto climatico, strutturato in modo da far sì che la conoscenza scientifica orienti qualsiasi decisione, comprese quelle del giudice, dentro un comune quadro di preoccupazione per la vita dell’intero genere umano.

Usare la scienza a favore della vita è moralmente più accettabile che usarla a favore della morte. Questa acquisizione evolutiva, maturata grazie alla famosissima “formula Radbruch” all’indomani delle follie nell’uso della scienza in funzione della morte (Radbruch, 1946), non può essere abbandonata proprio ora che, a essere in gioco, è la vita planetaria.

Con cinque conseguenze concrete

Sgombrato il campo dall’eventualità dei dilemmi di giustizia soggettiva del giudice, grazie all’esplicitazione della preoccupazione comune cui ispirarsi, possono essere finalmente scandagliate le conseguenze concrete del diritto climatico nelle aule di giustizia.



Ancora una volta, bisogna partire dal suo carattere di insieme di norme speciali. La specialità del diritto climatico implica cinque effetti:

- a. di identificazione dell'unica legalità, alla quale il giudice dovrà attenersi;
- b. di qualificazione delle cosiddette antinomie;
- c. di identificazione dei diritti umani tutelabili;
- d. di inammissibilità del cosiddetto bilanciamento tra interessi o diritti;
- e. di centralità logica e assiologica del dovere di equità intra e intergenerazionale.

Vediamoli nel dettaglio.

a. *Lex specialis derogat generali*, recita un noto brocardo. Un diritto speciale, come quello climatico, non può essere confuso o sostituito, dal giudice o dalle parti, con altre fonti, selezionate in nome di libere opinioni o liberi convincimenti. La specialità circoscrive la legalità applicabile nel giudizio. Poiché la legalità climatica, come accennato, mira a eliminare definitivamente il rischio climatico, non semplicemente a regolarlo, e persegue l'obiettivo in base alle "anticipazioni" fornite dall'Ipcc, da essa il giudice dovrà attingere tutte le risorse valutative e argomentative per decidere (Patton, 2021). In poche parole, egli dovrà verificare se gli argomenti e le prove, fornite dalle parti nel processo, siano finalizzate o meno all'eliminazione del rischio (non semplicemente alla sua regolazione), operino *pro vita* per l'intero genere umano e contribuiscano a concretizzare le "anticipazioni" fornite dai Rapporti dell'Ipcc.

b. Inoltre, nel caso in cui dovesse emergere un contrasto tra queste norme speciali e altre norme, dalle parti o dal giudice ritenute coinvolte dalla controversia, il giudice dovrà prendere atto dell'esistenza di un'antinomia apparente, ovvero di un contrasto facilmente risolvibile a esclusivo favore delle prime, in quanto solo l'applicazione delle prime concretizza il motivo della preoccupazione comune e persegue il fine "salvifico".

c. Ma la "preoccupazione comune" e la funzione "salvifica" del diritto climatico, impostato, come si è visto, in termini di verità (scientificamente accertata) e giustizia (condivisa), non possono non coinvolgere tutti gli esseri umani e quindi tutti i loro diritti. Questo significa che il rapporto tra cambiamento climatico e diritti umani è *in re ipsa*: negarlo, equivarrebbe a rinnegare lo stesso motivo della preoccupazione comune. Quali poi siano questi diritti non è difficile da identificare: sono tutti, nel senso che tutti i diritti, per "sal-



varsi”, hanno bisogno della “salvezza” del sistema climatico. È una questione di fatto, prima ancora che di diritto. Se non si elimina «qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico», non c’è futuro per nessun diritto. La «legge generale del costo» sta lì a ricordarcelo. Non è un caso che si parli sempre più spesso, in ragione di siffatta ovvietà, di diritto umano al clima stabile e sicuro come situazione soggettiva presupposta, in termini fattuali prima che morali, a tutti gli altri diritti umani².

d. Sempre la condivisione del motivo della preoccupazione comune implica altresì che la questione climatica non sia riconosciuta dal diritto come problema di contrapposizione di diritti o interessi tra i vari soggetti del genere umano. La sua soluzione, di riflesso, non può essere affrontata dal giudice attraverso la pratica del cosiddetto bilanciamento, ovvero contemperando argomenti, pretese e aspettative delle parti in causa, in modo da accontentare tutti. Si bilancia quando risultano diversi e in concorrenza i motivi a giustificazione dei diritti e degli interessi rivendicati e argomentati; ma se il motivo è solo uno e per di più coincide con una preoccupazione comune di “salvezza”, bilanciare equivarrebbe a disconoscere quella comunanza assiologica indicata dal diritto. Sarebbe illegale. Tra l’altro, l’Unfecc indica una sola esigenza di contemperamento, tradotta nella previsione che «le misure adottate per combattere i cambiamenti climatici, ivi comprese quelle unilaterali, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali». Com’è facile comprendere, la disposizione intende impedire che la lotta al cambiamento climatico operi attraverso rigurgiti nazionalistici e misure protezionistiche, e questo non per favorire il mercato, come alcuni interpreti hanno frettolosamente concluso, bensì per coerenza logica e assiologica con il motivo della preoccupazione comune, che appunto accomuna, invece di dividere, il genere umano.

e. Del resto, l’avversione del diritto climatico verso il bilanciamento di diritti e interessi e verso il nazionalismo e protezionismo climatici è corroborata dall’imposizione del dovere di equità, così esplicitato dall’art. 3 dell’Unfecc: «Le Parti devono proteggere il

² Per esempio, la Risoluzione del Parlamento europeo per il *Green Deal*, del 15 novembre 2020, testualmente prescrive che «tutte le persone che vivono in Europa dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e a un clima stabile, e che tale diritto deve essere garantito mediante politiche ambiziose e deve essere pienamente applicabile attraverso il sistema giudiziario a livello nazionale e dell’Ue». Si veda il documento al link: bit.ly/3urYZV7.



sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità». Qui si racchiude la modalità concreta di azione coerente con il motivo della preoccupazione comune e l'obiettivo "salvifico" del diritto climatico. Come ci si salva dal riscaldamento globale del pianeta e dagli effetti catastrofici del cambiamento climatico, se non nella solidarietà planetaria intra e intergenerazionale? L'equità è proprio questo: il dispositivo metodologico della "salvezza" perseguita dal diritto climatico. Non ci sono alternative a esso. D'altro canto, quando una casa inizia a bruciare, come ci si mette in salvo, se non aiutandosi reciprocamente? Di fronte a un principio di incendio, si perde forse tempo a provare a bilanciare diritti e interessi coinvolti, nonostante la preoccupazione comune per il fuoco? La norma è fin troppo autoevidente nel suo senso comune, da non richiedere alcuna giustificazione morale ulteriore. Essa, tuttavia, non ha una *ratio* morale ma, ancora una volta, scientifica: traduce in enunciato normativo la solita «legge generale del costo». Le attività umane hanno prodotto una serie di costi, dispersi nel sistema terrestre in modo differenziato, nel tempo e nello spazio, tra i soggetti del genere umano (quello che la scienza economica ha denominato esternalità negative, costi sociali e scambio ecologico diseguale). Pertanto, per porre fine all'incremento costante di questi costi, eliminando «qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico», bisogna decidere e agire tenendo conto della differenziazione: qualsiasi sua elusione si rivelerebbe non solo ingiusta, per il fatto di perpetuare i costi da eliminare, ma pure doppiamente illegale, per contrasto diretto con la regola dell'equità e violazione del divieto di nazionalismo e protezionismo climatici, rendendo irraggiungibile l'obiettivo "salvifico". Numerosi studi scientifici, da quelli di Howard T. Odum sull'energia al cosiddetto "Greenhouse Development Rights Framework", lo hanno confermato.

Ineludibili nell'emergenza climatica

Nei litigi strategici sul clima, le carte giocate dai ricorrenti corrispondono generalmente ai cinque passaggi descritti. La comparazione empirica dimostra che i giudici non sempre hanno avuto il coraggio intellettuale di prenderli in considerazione e applicarli tutti insieme. In diverse occasioni, essi si sono trincerati dietro



categorie o eccezioni non contemplate dal diritto climatico, disattendendo quindi il criterio della specialità e riesumando anche dogmi giuridici ottocenteschi, come quello dell'insindacabilità del potere politico, palesemente incompatibile con il divieto di nazionalismo climatico. In altri casi, si sono persino chiamati fuori dalla preoccupazione comune, opponendo una sorta di negazionismo giudiziale indiscutibile, dato che *contra principia negantem disputari nequit*.

Invero, anche i giuristi hanno dato prova di non essere attenti alle specificità del diritto climatico, complice, talvolta, la mancata considerazione della centralità delle scienze della Terra nella lettura delle disposizioni normative di quel sistema normativo *pro vita*.

Infine, com'è noto, la preoccupazione comune sul futuro del pianeta si è tradotta in opinione pubblica diffusa solo negli ultimi anni.

Si spiega così l'emersione inesorabilmente lenta dei contenuti giuridici della giustizia climatica. Non deve sorprendere. In fin dei conti, fino a quando non arriva il tornado, i più dormono sonni tranquilli e il riscaldamento globale è un lento tornado (Pielke, 2007). Oggi se ne parla più diffusamente, perché siamo in emergenza climatica, coralmemente dichiarata dalla scienza (Ripple *et al.*, 2020-2021) e dalla scienza inquadrata nella sua specificità (Lenton *et al.*, 2019-2020), inequivocabilmente diversa da qualsiasi altra emergenza.

La formula che la rappresenta è la seguente:

$$E = R_{(p \times D)} \times U_{(\tau T)}$$

L'emergenza climatica (E) è data dalla moltiplicazione dei rischi (R) con l'urgenza (U). Tuttavia, mentre i rischi (R) dipendono dalla probabilità del loro verificarsi (p) moltiplicata con i danni che ne deriverebbero (D), l'urgenza è il fattore temporale segnato dal rapporto tra il "tempo di reazione" (τ), che il decisore politico o aziendale consegue con i suoi compromessi, e il "tempo rimasto" (T) per scongiurare, in base alle acquisizioni scientifiche, il collasso del sistema climatico. Questo significa che la situazione terrestre è di emergenza non per la sola esistenza dei rischi, ma per la variabile del "tempo rimasto" (T) per non precipitare nella irreversibilità (manifestata dai cosiddetti *tipping points*: Lenton *et al.*, 2019-2020), rispetto alla quale il "tempo di reazione" (τ), ancorché legittimato dal consenso, può rivelarsi inadeguato nel tenere sotto controllo il sistema climatico (condizione, questa, possibile solo se $\tau < T$).



La formula è dunque coerente con l'art. 2 dell'Unfccc e la finalità "salvifica" del diritto climatico: escludere «qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico». E l'esclusione è perseguibile solo all'interno del "tempo rimasto" (T), non secondo il "tempo di reazione" (τ) dei decisori politici e aziendali. In una parola, consegue come variabile esterna alla negoziazione umana. Ecco allora che l'emergenza climatica ha finalmente reso evidente e inconfutabile in che cosa consista la giustizia *verso* il sistema climatico, prima ancora che *dentro* il genere umano. Prima di tutto, la formula $E = R \times U$ non potrà essere ignorata dai decisori, essendo esplicativa dell'art. 2 dell'Unfccc e coerente con la logica *pro vita* del diritto climatico. In più, essa conferma la specificità climatica al cospetto delle questioni sia di danno ambientale, dove l'emergenza dipende dall'emersione di rischio (R) in relazione a determinati luoghi (L) (per cui $E = R \times L$), sia di emergenza sanitaria, come la pandemia da Covid-19, dove il rischio (R) dipende dalle relazioni personali (P) (per cui $E = R \times P$). L'emergenza climatica non è relazionata a un luogo, perché planetaria, né alle sole relazioni umane, perché coinvolgente la sopravvivenza dell'intero ecosistema terrestre e del genere umano al suo interno³. Insomma, emergenza è sinonimo di poco "tempo rimasto" (T), non negoziabile né bilanciabile, neppure dal giudice, con il "tempo di reazione" (τ) degli accordi politici e aziendali, con buona pace del valore democratico del pluralismo compromissorio.

53

Applicabili anche nella causa italiana "Giudizio Universale"

Nonostante questa plateale evidenza, si fatica ancora nell'assumere piena consapevolezza del "tempo rimasto" (T). I più discutono di, e convergono su, (propri) "tempi di reazione" (τ).

Inesorabile è la risposta civile: i litigi strategici sul clima aumentano vertiginosamente in pochi anni in tutto il mondo (Unep, 2020) e arrivano anche in Italia.

Di quelli italiani, il più importante è nei confronti dello Stato. È denominato "Giudizio Universale" ed è stato promosso presso il Tribunale civile di Roma da singoli individui, genitori di minori, associazioni e movimenti (Di Pierri, 2021).

³ La più nitida chiarificazione di queste differenze si riscontra in una recentissima sentenza di un giudice brasiliano (Tribunale federale regionale della 4ª Regione del Paraná, 23 agosto 2021, Agravo 5033746-81), in sede di *Ação Civil Pública*.



L'atto di citazione è strutturato in sei capitoli, dedicati, nell'ordine:

- alle leggi della natura che presidiano il funzionamento del sistema climatico, sono studiate dalle scienze della Terra e presupposte dalle definizioni e regole del diritto climatico;
- all'emergenza climatica planetaria e alla rilevanza giuridica della sua formula di rappresentazione $E = R \times U$;
- all'emergenza climatica italiana, derivante dalla condizione di *hotspot* climatico della penisola all'interno del Mediterraneo;
- agli obblighi dello Stato, così come disciplinati dal sistema normativo speciale del diritto climatico;
- ai diritti lesi, comprensivi del diritto umano al clima stabile e sicuro;
- alla qualificazione della responsabilità statale, nelle imputazioni extracontrattuali del Codice civile italiano, specificamente con gli articoli 2043, secondo cui «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno» (e la situazione di instabilità del sistema climatico è riconosciuta dal diritto climatico come fatto colposo produttivo di danno ingiusto) e 2051, per il quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» (e la custodia del sistema climatico è affidata a ciascuno Stato in ragione della preoccupazione comune per il genere umano e l'equità intra e intergenerazionale).

Al giudice si chiede di condannare lo Stato italiano ad assumere le iniziative necessarie per abbattere, entro il 2030, le emissioni nazionali climalteranti nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, misura calcolata appunto secondo l'equità richiesta dal diritto climatico.

La causa è solo agli inizi. La sua prima udienza è stata fissata per il 14 dicembre 2021, ma è stata già riconosciuta come primo banco di prova dell'effettività della giustizia climatica nel nostro Paese (Pisturino, 2021).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ARONSON JAY D., COLE SIMON, 2009, "Science and the Death Penalty: DNA, Innocence, and the Debate over Capital Punishment in the United States", *Law & Social Inquiry*, n. 3.

BECK SILKE, MARTIN MAHONY, 2017, "The IPCC and the politics of anticipation", *Nature Climate Change*, n. 7.



BERG MONIKA, ROLF LIDSKOG, 2018, "Pathways to deliberative capacity: the role of the IPCC", *Climatic Change*, n. 148.

BRUNNÉE JUTTA, 2012, "The Global Climate Regime: Whither Common Concern?", *Coexistence, Cooperation and Solidarity: Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum*, Brill.

CALABRESI GUIDO, 2014, *Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano*, il Mulino.

CARDUCCI MICHELE, 2020, "La ricerca dei caratteri differenziali della giustizia climatica", *DPCEonline*, n. 2.

CESE, 2018, "Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla 'Giustizia climatica' (parere d'iniziativa C 081/04)", disponibile al seguente link: bit.ly/3zVleE7.

COHEN MICHAEL D., MARCH JAMES G. *ET AL.*, 1972, "A Garbage Can Model of Organizational Choice", *Administrative Science Quarterly*, n. 1.

DE PRYCK KARI, 2021, "Intergovernmental Expert Consensus in the Making: The Case of the Summary for Policy Makers of the IPCC 2014 Synthesis Report", *Global Environmental Politics*, n. 1.

DI PIERRI MARICA (a cura di), 2021, *La causa del secolo. La prima grande azione legale contro lo Stato per salvare l'Italia (e il pianeta) dalla catastrofe climatica*, Round Robin.

GARTIN MEREDITH, KELLY L. LARSON *ET AL.*, 2020, "Climate Change as an Involuntary Exposure", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 1894, n. 17.

HILSON CHRIS, 2019, "Law, courts and populism: climate change litigation and the narrative turn", *Research Handbook on Law and Courts*, Edward Elgar.

IBA-CLIMATE CHANGE JUSTICE AND HUMAN RIGHTS TASK FORCE, 2014, "Achieving Justice and Human Rights in an Era of Climate Disruption (Report)", disponibile al seguente link: bit.ly/3F1u5rL.

KAHL WOLFGANG, WELLER MARC-PHILIPPE, 2021, *Climate Change Litigation: a Handbook*, Bloomsbury Publishing.

LENTON TIMOTHY M., 2019, ROCKSTRÖM JOHAN *ET AL.*, "Climate tipping points – too risky to bet against", *Nature*, 27 novembre.

PATTON LINDENE E., 2021, "Litigation needs the latest science", *Nature Climate Change*, n. 11.

PIELKE ROGER A., 2007, *The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics*, Cambridge University Press.



PISTURINO PIETRO, 2021, "Cambiamento climatico e diritti umani: sviluppi nella giurisprudenza nazionale", *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 3.

RADBROCH GUSTAV, 1946, "Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht", *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, n. 5.

RIPPLE WILLIAM, WOLF CHRISTOPHER *ET AL.*, 2021, "World Scientists' Warning of a Climate Emergency 2021", *BioScience*, vol. 71, n. 9, settembre.

SHEARMAN DAVID J., SMITH JOSEPH W., 2007, *The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy*, ABC-Clío.

SOLOW ROBERT MERTON, 1974, "The economics of resources or the resources of economies", *The American Economic Review*, n. 2.

SPADA JIMÉNEZ ANDREA, 2021, *Justicia climática y eficiencia procesal*, Thomson Reuters Aranzadi.

TARTAGLIA ANGELO, 2020, "Growth and Inequalities in a Physicist's View", *Biophysical Economics and Sustainability*, n. (5)8.

UNEP, 2020, "Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review".

VIOLA FRANCESCO, 1991, "Diritto vero e diritto giusto", *Persona y Derecho*, n. 24.